

TRIBUNALE DI VENEZIA

Sezione prima civile

RG 3 del 2022

Il Tribunale Civile di Venezia, in persona del Magistrato dott.ssa Sara Pitinari, ha pronunciato il seguente

DECRETO

- letto il ricorso depositato in data 12.7.2022 da [REDACTED] ed [REDACTED], con il quale veniva chiesto l'omologa dell'accordo ai sensi dell'art. 10 l. 3 del 2012 ovvero in via subordinata la liquidazione dei propri beni ai sensi dell'art. 14 *ter* l. 3 del 2012, al fine di soddisfare le obbligazioni contratte;
- rilevato che i creditori non hanno prestato il proprio assenso all'accordo ai sensi dell'art. 10 e quindi all'udienza del 11.11.2022 e all'udienza del 1.3.2023 il difensore dei ricorrenti hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in via subordinata;
- letta la relazione particolareggiata dall'OCC;
- ritenuta la competenza di questo Tribunale, stante la residenza degli istanti a Quarto d'Altino (VE);
- letto il decreto in data 15.8.2022;
- rilevato che i ricorrenti non sono soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal capo II della Legge n. 3/2012 ex. art. 7, comma 2, lettera a);
- rilevato che non hanno fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al capo I della Legge n. 3 del 2012;
- che è stato prodotto un elenco dei creditori con l'indicazione del credito da ciascuno vantato, nonché dichiarazioni dei redditi;
- che nella relazione è stato dato conto analitico delle posizioni di ciascuno dei creditori;



- che è stato dato conto degli atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni;
- che è stata prodotto l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento;
- che dunque può esser disposta l'apertura della procedura ai sensi dell'art. 14 ter l. 3 del 2012 tenuto conto del fatto che, al di là della verosimiglianza delle ragioni indicate dai ricorrenti dell'incapacità di adempiere alle obbligazioni, nei fatti i ricorrenti si trovano in una situazione di sovraindebitamento e la diligenza dei sig.ri [REDACTED] e [REDACTED] potrà essere valutata al fine di decidere su un'eventuale esdebitazione ai sensi dell'art. 14 terdecies l. 3 del 2012;
- che verificata l'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni, così come risulta dall'attestazione del professionista;
- ritenuto di dover escludere dall'ammontare delle spese mensili da sostenere euro 150,00 per canone di locazione, risultando detto canone pari ad euro 550,00 importo da ritenersi congruo per un immobile collocato a Quarto D'Altino ed euro 200,00 per spese mantenimento figli in quanto non documentate

DICHIARA

aperta la procedura di liquidazione dei beni di [REDACTED] ed [REDACTED]

NOMINA

liquidatore il dott. Chiara Conte

DISPONE

che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione divenga definitivo non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore al presente decreto sotto pena di nullità

DISPONE



che la domanda ed il presente decreto siano trasmessi a cura del liquidatore ai creditori indicati nella domanda

ORDINA

che il bene immobile sia immesso immediatamente nella disponibilità del liquidatore,

ORDINA

la trascrizione del presente decreto presso i registri immobiliari a cura del liquidatore e dispone la pubblicazione della domanda corredata dalla relazione particolareggiata dell'OCC, e del presente decreto presso il sito del Tribunale di Venezia;

FISSA

in € 1.855,00 la somma che potrà essere trattenuta dal debitore a titolo alimentare.

Si comunichi

Venezia, 9.3.2023

Il Giudice

Dott.ssa Sara Pitinari

